



**PROVINCIA
di GROSSETO**

*Area
Pianificazione e Gestione Territoriale*

Strumenti e Atti 09/2013

Oggetto: Comune di Pitigliano – Regolamento Urbanistico – Adozione ai sensi dell'art.17 L.R.T. n.1/2005, procedura di V.A.S. art.25 L.R.T. n.10/2010 e aggiornamento Quadro Conoscitivo del P.S. approvato – Osservazioni e contributi.

Al Sindaco del Comune di Pitigliano
Piazza Garibaldi, 37
58017 Pitigliano

e, p.c. Alla Regione Toscana
Direzione Generale delle
Politiche Territoriali e Ambientali
Via di Novoli, n. 26
50127 Firenze

In riferimento alla deliberazione di cui all'oggetto ed alla relativa documentazione allegata, trasmessa con nota prot. n.284 del 14/01/2014 (pervenuta a questa Provincia in data 20/01/2014 prot. n.11423), ai sensi degli articoli 17 e 27 della L.R.T. n.1/2005, si presentano le osservazioni ed i contributi di seguito riportati.

Norme Generali

Capo I. Le articolazioni del territorio rurale e aperto

Si ricorda che il P.T.C. ha articolato le proprie politiche insediative in relazione alle tendenze squilibranti rilevabili in un'ottica di medio periodo (abbandono delle aree marginali, congestione di quelle immediatamente più appetibili).

In tal senso lo stesso P.T.C. (vedi art.5 delle Norme e Scheda 10B) ha individuato i Territori ad Elevato Rischio di Abbandono (T.E.R.A.), sostanzialmente riconducibili alle aree a Prevalente funzione agricola ed i Territori ad Elevata Tensione Insediativa (T.E.T.I.), sostanzialmente riconducibili alle aree a Esclusiva funzione agricola, riferendo a tali ambiti la propria disciplina, soprattutto relativamente allo sviluppo del territorio rurale.

Il territorio di Pitigliano appartiene per la gran parte ai T.E.R.A. (U.M.T. RT1 del P.T.C. 2010) a cui occorre riferirsi, mentre la restante porzione (U.M.T. R10.5 del P.T.C. 2010) che attualmente non ha definizione nel PTC in quanto rinviata ai Comuni, occorre sia articolata tenendo conto delle indicazioni del PTC medesimo (Scheda 10B).

Art.9 – Funzione Agricola esclusiva e prevalente

Comma 4 (pag.18)

La norma per gli edifici ad uso abitativo, ammette la realizzazione di addizioni funzionali assimilate alla ristrutturazione edilizia nella misura massima di mq.35 di s.u.l..

Si ricorda che l'art.43 della L.R.T. n.1/2005, sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola, consente la ristrutturazione edilizia di cui all'art.79, comma 2, lett.d) della stessa legge regionale, che prevede la realizzazione di addizioni funzionali agli organismi edilizi esistenti che non configurino nuovi organismi edilizi, nel limite del 20% del volume esistente.

Pertanto si ritiene opportuno integrare la norma inserendo tale limite generale.



Art.10 – Il territorio rurale complementare

Comma 3 (pag.19)

La norma ammette opere di rinterro e scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli (che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere), con esclusione delle zone archeologiche.

Al fine di una maggiore chiarezza e per evitare dubbi interpretativi, si ritiene opportuno precisare a cosa sono riferite le opere di rinterro e scavo ammesse. Si ricorda che secondo il P.T.C. nel "territorio complementare" (ambiti in cui sono assenti o marginali le finalità proprie delle attività agricole e connesse) i Comuni privilegeranno la tutela e la valorizzazione delle risorse con modalità coerenti ai contenuti generali dello stesso P.T.C., rispetto allo sviluppo dell'attività agricola (art.24 Norme P.T.C.).

Art.12 – Impianti a rete e puntuali

Comma 6 (pag.20)

La norma per gli immobili di cui all'art.44, non consente il posizionamento sulle facciate dei pannelli solari e fotovoltaici.

Si suggerisce l'opportunità di estendere tale elemento di tutela a tutti gli edifici ricadenti nel territorio rurale, al fine di mantenere i caratteri tipici delle costruzioni rurali, in considerazione del ruolo fondamentale come principale fattore dell'identità provinciale grossetana, riconosciuto dal P.T.C. al territorio rurale (artt.22 e 23 delle Norme).

A tal fine si indica il richiamo alla Scheda 13A, lett.D del P.T.C..

Comma 8 (pag.20)

La norma per eventuali impianti fotovoltaici individua criteri da seguire fino alla perimetrazione da parte della Provincia ai sensi dell'art.7 della L.R.T. n.11/2011.

Si fa presente che la Provincia di Grosseto, secondo quanto disposto dal suddetto art.7, con D.G.P. n.120 del 15/06/2011 – Proposta di "perimetrazione di zone all'interno dei coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale" e "diversa perimetrazione" delle aree D.O.P. e I.G.P. - ha approvato come elaborati facenti parte integrante e sostanziale dello stesso atto: la Tavola A (contenente le A.R.P.A., le Strade Panoramiche del P.T.C. e relativa fascia e quelle dei P.S. e R.U., i "Coni Visivi" e i Punti di Intervisibilità), la Tavola B (contenente la Diversa Perimetrazione Aree D.O.P. e I.G.P.) e Relazione Tecnica.

Tale deliberazione e relativi allegati è stata trasmessa alla Regione Toscana, la quale con D.C.R.T. n.68 del 26/10/2011 ha approvato, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 3, della L.R. 11/2011, l'individuazione delle aree non idonee inerenti zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata e di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale e la diversa perimetrazione all'interno delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) e delle aree a indicazione geografica tipica (IGP) relative alle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.

Pertanto, la perimetrazione prevista dalla L.R.T. n.11/2011 è stata effettuata con il suddetto atto regionale (D.C.R.T. n.68/2011), al quale occorre fare riferimento

Art.13 – Asporto di materiali e lavorazioni delle terre

La norma in tutte le superfici boscate e nel territorio rurale complementare non ammette una serie di interventi.

L'art.23 comma 4 delle Norme del P.T.C. tra i propri indirizzi dispone anche di non consentire usi del territorio non appropriati quali depositi - occasionali e/o permanenti - di materiali vari non



attinenti all'attività agricola (rifiuti, rottamazioni, materiali edili etc.), in modo da mantenere la qualità e le caratteristiche del territorio rurale.

Tenuto conto di quanto sopra e comunque in considerazione del ruolo fondamentale come principale fattore dell'identità provinciale grossetana, riconosciuto dal P.T.C. al territorio rurale (artt.22 e 23 delle Norme), si ritiene opportuno che le disposizioni del presente articolo, integrate secondo quanto evidenziato, siano da riferire a tutto il territorio rurale, anziché solamente alle superfici boscate e al territorio rurale complementare.

Art.17 – Recinzioni (pag.24)

La norma prevede la realizzazione di recinzioni con reticolati radi e pali di legno, a perimetrazione di edifici esistenti o "edificabili". Si ritiene non appropriato al territorio rurale il termine "edificabili" che sembra rimandare ad aree appositamente individuate ma nel contesto urbano, per cui si ritiene più appropriato eliminare tale dicitura. Inoltre si ritiene opportuno limitare tale possibilità alle aree di pertinenza degli edifici ad uso abitativo e non anche agli annessi agricoli ed ai coltivi di pregio.

Quanto sopra, tenuto conto del ruolo fondamentale dell'identità del territorio rurale, più volte evidenziato.

Art.18 – Trasformazioni fisiche

Comma 1 (pag.24)

La norma individua gli interventi ammissibili per gli edifici ed i manufatti edilizi esistenti nel territorio rurale. Tra questi sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A, B, C (si presume siano quelli indicati nell'Appendice B1 alle Norme del presente R.U.).

Relativamente al patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, si ricorda che l'art.43 della L.R.T. n.1/2005, consente la ristrutturazione edilizia di cui all'art.79, comma 2, lett.d) della stessa legge regionale. Alcuni interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti nell'Appendice B1, non sono previsti dalle suddette disposizioni regionali, a cui invece occorre attenersi.

Comma 5 (pag.25)

Per gli edifici e gli altri manufatti esistenti funzionali all'attività agricola (quindi con destinazione d'uso agricola) la norma prevede l'ammissibilità di interventi di ampliamento degli edifici ad uso abitativo fino ad un massimo di mc.100 e degli annessi agricoli in misura non superiore al 10% del volume esistente e comunque fino a mc.300.

Si ritiene necessario precisare che si tratta di ampliamenti una tantum, nel rispetto di quanto disposto dall'art.43 comma 3 della L.R.T. n.1/2005.

Commi 11, 12, 13 (pag.26)

La norma dei commi in questione è riferita ad aree di pertinenza che, anche se non espressamente indicato, sembrano da riferire ad edifici che hanno modificato la destinazione d'uso agricola.

Il P.T.C., all'art.23 comma 12 delle Norme, per gli edifici che modificano la destinazione d'uso agricola, prevede che di regola la superficie dell'area di pertinenza da sottoporre a sistemazione ambientale sia almeno pari o superiore a quella necessaria per la costruzione di nuove abitazioni rurali ai sensi del comma 11 dello stesso art.23. Nei T.E.R.A. detta superficie è ridotta della metà. Prevede inoltre che in difetto di tale pertinenza si applicano le disposizioni dell'art.45, cc. 2 e 3 della L.R. 1/2005.

Pertanto si ritiene necessario integrare e/o modificare la norma secondo quanto previsto dalle suddette disposizioni del P.T.C..



Art.19 – Trasformazioni funzionali

La norma utilizzando la stessa terminologia “mutamento d’uso” comprende varie casistiche alcune delle quali sono configurabili come mutamento della destinazione d’uso agricola di edifici rurali, altre invece sono riconducibili ad un loro diverso tipo di utilizzazione, ma sempre a servizio di addetti all’agricoltura (edifici ad uso abitativo) o di aziende agricole (annessi agricoli), quindi mantenendo la destinazione d’uso agricola.

Pertanto, al fine di evitare dubbi interpretativi, si ritiene necessaria una riformulazione complessiva della norma, in modo da rendere chiara la disciplina relativa ad ogni casistica. Il tutto in coerenza delle vigenti disposizioni regionali e del P.T.C. ed in particolare dell’art.23 commi 7 e 8 delle Norme.

Art.20 – Utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti (pag.29)

La norma per gli edifici e manufatti edilizi ricadenti nel territorio rurale, ritiene compatibile, tra gli altri, l’utilizzo per attività ricettive in:

- case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi escursionistici che, secondo la L.R.T. n.42/2000, sono strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva;
- affittacamere che, secondo la L.R.T. n.42/2000, sono strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione.

La Scheda 10F “Indirizzi per lo Sviluppo Turistico” del P.T.C. prevede che nel territorio rurale sia da evitare la realizzazione di strutture extralberghiere con caratteristiche di civile abitazione, privilegiando le strutture di tipo alberghiero.

Pertanto occorre adeguare la norma alle suddette disposizioni del P.T.C., quantomeno non prevedendo nel territorio rurale strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (nel caso in questione affittacamere).

Art.21 – Condizioni delle trasformazioni (pag.30)

Si ritiene necessario integrare la norma individuando i rapporti massimi tra volumi edilizi complessivi esistenti e realizzabili e superfici fondiari (rapporti fra edifici rurali utilizzati per la conduzione del fondo e le superfici fondiari) indicati alla Scheda 9A , punto 5, del P.T.C..

Comma 2 (pag.30)

La norma, al fine della realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1, prevede il mantenimento, tra le altre, di superfici fondiari non inferiori a 1 ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,8 ha ove almeno il 50% delle colture sia protetto in serra.

Si fa presente che, secondo l’art.23 comma 11 delle Norme del P.T.C., tali indici relativi alle superfici minime fondiari, potranno essere utilizzati esclusivamente se riferiti a superfici ricadenti in appositi ambiti individuati per lo svolgimento di attività ortoflorovivaistiche, secondo le reali vocazioni agronomiche e ambientali. In proposito si evidenzia che il P.S. del Comune di Pitigliano sembra non abbia individuato tali ambiti, che occorre invece perimetrare per l’utilizzo degli indici di cui sopra.

Comma 6 (pag.31)

La norma prevede che i boschi non possono essere direttamente interessati dagli interventi del precedente comma 1, cioè nuova edificazione, nonché ristrutturazione urbanistica e di ampliamento di edifici e manufatti edilizi funzionali all’esercizio dell’attività agricola.

La Scheda 7A del P.T.C. prevede difatti che nelle aree boscate sia da evitare comunque la nuova edificazione (senza alcuna differenziazione tra agricola e non), oltre alla realizzazione di nuove



infrastrutture, salvo l'impossibilità di utilizzare, ammodernare o potenziare infrastrutture esistenti e qualsiasi attività che possa pregiudicare la struttura forestale nel suo complesso.

Pertanto si ritiene necessario integrare la norma con le suddette disposizioni del P.T.C.

Comma 11 (pag.31)

La norma prevede limitazioni per i fondi rustici che successivamente al 14/02/2007 (data di entrata in vigore del regolamento 5/R) siano stati oggetto di trasferimenti parziali di proprietà non ammettendo gli interventi di cui al precedente comma 1 (quindi nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, ampliamento di edifici e manufatti esistenti funzionali all'attività agricola).

Si ricorda che l'art.46, comma 6, della L.R.T. n.1/2005 prevede che per i trasferimenti di fondi agricoli effettuati prima dell'entrata in vigore della legge medesima, rimane fermo il divieto di edificazione previsto dall'articolo 3, comma 5 della legge regionale 14 aprile 1995, n.64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola).

Altresì, per quanto riguarda i trasferimenti fatti salvi dalle casistiche indicate alle lettere e), f) e g) del presente comma, si evidenzia quanto segue:

- alla lettera e) sono fatti salvi i trasferimenti aventi origine da divisioni patrimoniali quando la comproprietà del bene si sia formata antecedentemente al 14/02/2007; in proposito, si ricorda che l'art.46 comma 4 lett.c) punto 5) della L.R.T. n.1/2005 per il caso in questione fa riferimento alla data del 29 aprile 1995;
- alla lettera f) sono fatti salvi i trasferimenti aventi origine dalla cessazione dell'attività per raggiunti limiti di età degli imprenditori agricoli; l'art.46 comma 4 lett.c) punto 6) della L.R.T. n.1/2005 riferisce tale casistica agli imprenditori agricoli professionali (I.A.P.);
- alla lettera g) sono fatti salvi i trasferimenti aventi origine da donazioni a discendenti o collaterali; l'art.46 della L.R.T. n.1/2005 non prevede tale casistica.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene necessario adeguare la norma alle disposizioni di cui all'art.46 della L.R.T. n.1/2005.

Art.22 – Edifici a uso abitativo per gli addetti all'agricoltura (pag.32)

Si fa presente che l'art.23, comma 11 delle Norme del P.T.C., prevede che qualora vengano realizzate nuove abitazioni agricole (sia di nuova costruzione, sia mediante riuso di annessi agricoli), la superficie minima aziendale sarà equiparata alla superficie aziendale prevalente dell'area di riferimento, comunque nel rispetto di quanto previsto al comma 4, primo alinea dello stesso art.23 (Unità minima territoriale aziendale tra 3 e 10 ha).

Pertanto occorre integrare la norma individuando una superficie minima aziendale necessaria per realizzare nuove abitazioni agricole, nel rispetto delle suddette disposizioni del P.T.C..

Inoltre la norma per le abitazioni agricole definisce solo la dimensione massima (mq.150) della superficie utile di pavimento. Si ricorda che il regolamento n.5/R del 09/02/2007 (regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III – Il territorio rurale – della stessa legge regionale n.1/2005) all'art.3, comma 4 prevede che la disciplina comunale del territorio aperto per i nuovi edifici rurali ad uso abitativo, deve definire la dimensione massima e minima ammissibile di ogni unità abitativa.

Pertanto si ritiene necessario integrare la norma nel rispetto delle suddette disposizioni regionali, definendo quale superficie minima delle abitazioni agricole una dimensione congrua alle caratteristiche tipiche del territorio rurale.



Art.23 – Annessi agricoli Comma 2 (pag.33)

Art.24 – Annessi a servizio dell'agricoltura amatoriale Comma 2 (pag.34)

Art.25 – Installazione di manufatti precari (pag.35)

Si fa presente che il comma 4 dell'art. 23 delle Norme del P.T.C., prevede che venga individuata *“la dimensione dell'unità minima aziendale nell'intervallo compreso fra 3 ha e 10 ha (fatte salve le aziende che svolgono attività ortoflorovivaistiche negli ambiti appositamente individuati dalla disciplina urbanistica comunale), nel rispetto della superficie aziendale tradizionalmente consolidata nella zona e differenziandola in relazione a: destinazione esclusiva o prevalente; ambiti T.E.T.I. e T.E.R.A.; monte-ore lavorativo articolato per usi del suolo.*

Alle porzioni fondiari che risultino inferiori a tali minimi aziendali si applicheranno le disposizioni dell'art. 24 delle presenti Norme”. Il comma 5 dell'art. 24 *“Il territorio complementare”* delle Norme del P.T.C., non consente la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio nel territorio rurale disciplinato dall'art. 23 sopra richiamato, ivi compresi i manufatti precari.

Pertanto si ritiene necessario, in coerenza con il P.T.C., prevedere per la realizzazione degli interventi in questione la necessità di una dimensione dell'unità minima aziendale non inferiore a 3 ha.

Art.26 – Serre (pag.34)

Si evidenzia che, relativamente alle serre, il PTC all'art. 23 comma 10 delle Norme prevede di condizionare la realizzazione di impianti permanenti ai seguenti requisiti:

- prevedere criteri insediativi e modalità di aggregazione appositamente specificati in coerenza con il c.9 dello stesso art.23 del P.T.C.; inoltre, se previsti da aziende agricole prive di un nucleo poderale esistente, essere compresi nelle aree riservate dal P.S. alle colture ortoflorovivaistiche specializzate.

Pertanto si ritiene necessario integrare la norma con i suddetti criteri del PTC..

Art.28 – Strutture per attività connesse all'agricoltura

Comma 2 (pag.38)

La norma ammette l'attività di agriturismo e di agriturismo attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente. Per quanto riguarda l'agricampeggio, data la specificità dell'attività (ospitalità in spazi aperti) si presume che tale recupero sia ricondotto ai servizi di supporto all'attività stessa.

La Scheda 10F del P.T.C. al punto 4 prevede, nel caso dell'agriturismo, di disincentivare l'agricampeggio. Pertanto, fermo restando l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, anziché riferire genericamente la previsione a tutto il territorio rurale, si ravvisa la necessità di valutare la compatibilità di tali strutture (tende, caravan e autocaravan) con lo specifico contesto rurale interessato, evitando ambiti *“sensibili”* di particolare pregio paesaggistico e ambientale (A.R.P.A., S.I.C., S.I.R., ecc.).

Comma 3 (pag.38)

Nel premettere l'opportunità di inserire nel titolo dopo il termine *“connesse”* la dizione *“e integrative”*, si ricorda che la nuova edificazione per attività integrative, secondo quanto previsto dall'art.23 commi 7 e 8 delle Norme del P.T.C. è consentita solo al di fuori dei T.E.T.I. e solo all'imprenditore agricolo titolare di azienda agricola con superficie minima fondiaria uguale o superiore agli indici indicati dallo stesso P.T.C. (v. ns. precisazioni al Capo I).

Sempre il P.T.C. prevede che tale nuova edificazione sia da realizzare condizionandola a: rispetto delle condizioni poste dal P.I.T. per gli interventi di nuova edificazione incidenti sul *“patrimonio collinare”* (art. 21, c. 1, lett. da *“a”* ad *“f”*); vincolo di indivisibilità dall'azienda agricola; impegno al mantenimento di una congrua estensione di territorio agricolo; tipologia edilizia e insediativa a



carattere compatto e aggregato, con configurazioni tipiche del contesto rurale e forte connotazione funzionale e paesaggistica degli spazi aperti (art.23 comma 7 delle Norme).

Pertanto si ritiene necessario integrare la norma nel rispetto dei suddetti criteri del PTC..

Art.29 – Criteri per la localizzazione e la realizzazione di edifici e manufatti

Comma 1 secondo alinea (pag.39)

Si ritiene necessario integrare la norma prevedendo che nel caso il riuso di edifici esistenti comporti il trasferimento delle volumetrie in altro sito, tali volumetrie saranno ricostruite in corrispondenza di nuclei poderali esistenti, secondo quanto previsto dall'art.23 comma 9 delle Norme del P.T.C..

Art.30 – Impianti scoperti per la pratica sportiva (pag.42)

In proposito agli impianti in questione, si ricorda che il P.T.C. (art.23 comma 9 delle Norme) prevede che per la realizzazione di strutture pertinenziali per il tempo libero (campi da tennis, piscine etc.), sia tenuto conto anche delle forme e dei materiali che devono essere adeguati al contesto paesistico-ambientale, evitando elementi standardizzati e della dimostrazione di fattiva realizzazione in riferimento alla compatibilità con il sistema ambientale (bilancio idrico, ecc.).

Pertanto si ritiene necessario integrare la norma con i suddetti criteri del PTC., oltre a rappresentare che le misure previste sono sovradimensionate in riferimento al contesto paesaggistico.

Art.38 – Tessuto urbano prevalentemente produttivo consolidato (D1)

Comma 2 (pag.52)

La norma per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione prevede un rapporto di copertura pari a quello corrispondente all'edificio preesistente, maggiorato al massimo del 10%.

Si fa presente che l'art. 30 "attività secondarie e terziarie" delle Norme del PTC al comma 8 al fine di perseguire gli obiettivi qualitativi relativamente allo sviluppo insediativo, prevede di contenere il consumo di suolo grazie a rapporti di copertura sufficientemente elevati.

Pertanto, in coerenza con i suddetti criteri del PTC, possono essere previste maggiorazioni che consentano il raggiungimento di tali rapporti di copertura (ad esempio 50% di copertura).

Art.40 – Aree di completamento urbano (C)

Comma 4 lett.b) (pag.54)

La norma per gli ambiti a progettazione unitaria prevalentemente produttivi non contiene indicazioni relativamente al rapporto di copertura.

Si ribadisce quanto sopra riportato per l'art.38 del R.U., in relazione all'art.30 delle Norme del P.T.C..

Art. 51 Sorgente termale e relativa area di tutela

Per quanto già indicato nell'osservazione alla tav. C1.03, relativamente alla concessione di acque termo-minerali "Tosteto", occorre integrare la norma del RU con la disciplina provinciale per "la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali", riportata nella Scheda di piano n.3B.4 del PTC della Provincia di Grosseto.

Art. 54, c.3

In coerenza con i principi generali per il corretto uso delle risorse, occorre implementare l'articolo con la disciplina riguardante la realizzazione di bacini artificiali di qualsiasi uso e destinazione



facendo riferimento ai contenuti della scheda 3C "Criteri per il riequilibrio del trasporto solido" del PTC.

Art.56 – Rete viaria esistente

Comma 1 (pag.65)

Si ritiene che la classificazione della rete viaria esistente effettuata dal R.U., non possa essere modificata dal "Piano generale del traffico urbano", ma si debba procedere ad una variazione dello stesso R.U. secondo le procedure degli artt.17, 17bis e 18 della L.R.T. n.1/2005.

Art.63 – Distributori di carburante (pag.71)

La norma definisce alcuni criteri per i distributori di carburanti.

Il P.T.C., all'art.33 comma 7 delle Norme, prevede che la localizzazione di tali impianti sia da consentire nel rispetto delle identità e dei valori di cui agli artt. 17, 18 e 19 dello stesso P.T.C., garantendo un corretto inserimento paesaggistico-ambientale e la tutela delle visuali panoramiche. Prevede inoltre che la tipologia degli impianti sia diversamente configurata in rapporto alla diversa articolazione viaria ed ai contesti paesaggistici di riferimento.

Si ritiene quindi necessario integrare la norma definendo criteri realizzativi appropriati allo specifico contesto territoriale interessato, al fine di un adeguato inserimento paesaggistico e ambientale.

Art. 65- Fasce di rispetto e Tutela (pag. 72)

comma 1

Occorre aggiornare i riferimenti normativi riguardanti le disposizioni sulle concessioni di acque termo-minerali e relative zone di tutela (vedi LRT n.38/2004 e s.m.i.)

Art.70 – Elaborati costitutivi dei Piani Attuativi

Comma 1 lett.G) pag.79

Si fa presente che la L.R.T. n. 1/2005, così come integrata e modificata, prevede che gli atti di governo del territorio sono assoggettati alle norme in materia di valutazione ambientale strategica (nei casi e secondo le modalità indicati dalla L.R.T. n.10/2010), quindi non più alla valutazione integrata.

Art.72 – Procedimenti formativi del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (pag.83)

La norma sembra sia sostanzialmente formulata non tenendo conto delle attuali disposizioni regionali (L.R.T. n.1/2005).

Come tale, occorre sia riformulata in tal senso nel rispetto di quanto previsto dalla L.R.T. n.1/2005 e dal Regolamento n.5/R del 09/02/2007 (regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III – Il territorio rurale – della stessa legge regionale n.1/2005). A tal fine si invita il Comune alla verifica anche dei contenuti dell'art.71 in base alle suddette disposizioni regionali in materia.

Art.75 – Dimensionamento del regolamento urbanistico e superficie degli alloggi

Comma 2 (pag.86)

La norma individua la dimensione media e minima della superficie utile lorda degli alloggi, escludendo dall'applicazione di tali disposizioni le unità abitative degli addetti all'agricoltura di cui all'art.22 (oltre alle schede norma di cui all'Appendice B4 del R.U. stesso).

Relativamente all'art.22 si rinvia a quanto già evidenziato per detto articolo in merito alla superficie minima e massima degli edifici rurali ad uso abitativo.



Art.77 – Salvaguardie

Commi 1 e 2 (pag.88)

Si ricorda che l'efficacia del R.U. si acquisisce al momento della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'atto di Consiglio Comunale di approvazione.

Si ritiene utile segnalare che, probabilmente per un errore materiale di editing, la norma, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento urbanistico, fa riferimento al "regolamento urbanistico vigente", di cui al momento il Comune di Pitigliano non è dotato.

Art.78 – Rinvio e adeguamenti ad altre disposizioni

Commi 2 e 3 (pag.89)

Si segnala che occorre eliminare il rinvio a semplice deliberazione del Consiglio Comunale per apportare modifiche al R.U., in quanto occorre seguire le procedure di cui agli artt.17, 17bis e 18 della L.R.T. n.1/2005.

Norme. Appendice B4 Ambiti assoggettati a progettazione unitaria – Schede progetto

Si fa presente che l'art.27 comma 7 delle Norme del P.T.C., al fine della cosiddetta "evolutività virtuosa" degli insediamenti, prevede che siano definiti anche i rapporti di intervisibilità da salvaguardare, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti ed alle emergenze ambientali.

Norme. Appendice B5 "Prescrizioni e vincoli ambientali alle trasformazioni"- Art. 1

Si suggerisce di inserire un apposita norma nel RU finalizzata all'adozione di criteri e provvedimenti nel successivo regolamento edilizio al fine di ridurre le concentrazioni e il rischio da Radon (vedi art.9, c.6 delle norme e scheda 2B del PTC).

Norme per le aree a rischio Idraulico

Occorre che il RU recepisca gli indirizzi ad integrazione della disciplina del PAI contenute nelle disposizioni per gli A.G.T. di cui alla scheda 4C del PTC in relazione alle indicazioni:

- riguardanti, nelle aree P.I.M.E. e P.I.E, il riutilizzo ai fini residenziali o ricettivi del patrimonio rurale di cui all'art. 5 comma 11, lettera d) dei P.A.I. approvati dalla Regione Toscana (bacini regionali ed interregionali);
- aree di pertinenza fluviale

Infine si ricorda che nelle aree P.I.M.E. (aree a pericolosità idraulica molto elevata) si applicano le disposizioni di cui all'art.2 della LRT 21/2012

TAVOLE "C" Assetto del territorio rurale e aperto

In via generale, tenuto conto che nelle tavole sono individuate alcune aree per attività connesse o integrative all'attività agricola, si ritiene opportuno ricordare che eventuali interventi edilizi all'interno di tali aree dovranno essere realizzati nel rispetto dell'art.29 delle Norme del R.U. che, in coerenza con il P.T.C., contiene criteri per la localizzazione e realizzazione di edifici e manufatti nel territorio rurale aperto.

Altresì, al fine di un agevole raffronto tra gli elaborati del R.U., si ritiene opportuno indicare per le previsioni puntualmente individuate la norma di riferimento.

TAV. C1.01

Nella tavola sono presenti simbologie non riportate in legenda. In particolare si richiede un chiarimento circa il significato della retinatura riportata in loc S.Pietro, che parzialmente si sovrappone al tematismo del bosco.



TAV C1.02

Nella tavola è individuata un'area per attività connesse all'agricoltura a nord della località "P. del Farmacista", che per quanto rilevabile dalla tavola stessa risulta priva di edificazioni. Dalle ortofotocarte Aima a disposizione di questo Ufficio, sembra invece che all'interno dell'area siano esistenti alcune edificazioni.

Trattandosi di una previsione puntualmente individuata, si ritiene opportuno che sia precisato il tipo di attività prevista per l'area in questione e, come sopra detto, il riferimento alla norma del R.U. che la disciplina. Questo in quanto l'art.28 delle Norme del presente R.U., relativamente alle attività connesse all'agricoltura (agriturismo e agriturismo) prevede la loro ammissibilità attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente. Si fa altresì presente, che le attività integrative a quella agricola sono ammesse sempre dal suddetto art.28 solo a completamento di nuclei aziendali.

Inoltre nell'ambito Pit09/s (ambito a progettazione unitaria nel territorio rurale ed aperto) è presente una previsione di parcheggio pubblico (per circa 2000 mq) che pare interessare un'area boscata. Si suggerisce di verificare la coerenza con le norme del RU ed in particolare con l'art.13 e l'art.50. A tal proposito si ricorda la necessità di verificare la coerenza anche con la disciplina provinciale contenuta al punto 3 della scheda 7/A "risorse florofaunistiche" del vigente PTC.

TAV. C1.03

Occorre adeguare il perimetro della concessione di acque termo-minerali "Orientina" facendo riferimento a quello definito dai relativi atti istitutivi di competenza regionale (l'area risulterebbe molto più ampia). Inoltre la concessione di acque termo-minerali "Tosteto" risulterebbe dotata di una zona di protezione ambientale (tavola n.2 ter allegata alla concessione regionale, rilasciata con Decreto della Giunta Regionale n.164 del 25/01/1999) che sarebbe opportuno riportare sulla tavola del RU in quanto trattasi di un perimetro recepito dal quadro conoscitivo del PTC in applicazione dell'art. 12, comma 6 delle Norme del Piano stesso.

TAV C2-01 e TAV C2-02

Per gli interventi PIT04/R della Tav C2-01 e lh (eliporto) della Tav C2-02, ed in coerenza con le disposizioni di cui all'art.50 delle norme generali del RU, si suggerisce di verificare la necessità di tutelare la vegetazione di interesse forestale presente in prossimità dei margini delle aree di previsione.

Aspetti inerenti le aree estrattive

Per quanto concerne le Attività estrattive il R.U. deve adeguarsi al "Piano delle Attività Estrattive delle aree escavate e Riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia (PAERP), approvato con DCP 49 del 27.10.2009, secondo le prescrizioni ed i contenuti indicati all'art. 5 del Regolamento approvato con DPR 10/R del 23.02.2007.

Si ricorda che il PAERP prevede per il Comune di Pitigliano n. 3 prescrizioni localizzative (Poggio Nardeci, Pian di Valle e Valle Culaccia) e n. 1 cava dismessa e abbandonata potenzialmente recuperabile (Pietramora Est) e che quindi l'adeguamento deve riguardare tutte queste aree estrattive.

In questo senso deve essere rivista tutta la parte del R.U. inerente le attività estrattive, facendo presente in particolare quanto segue:



1 - Prescrizione Localizzativa di Poggio Nardeci – Cod. PRAER 16 PM 1.

Il perimetro dell'area di cava di Poggio Nardeci, indicato nella tavola Tav. C1. 07 del R.U. è errato, essendo molto più esteso della Prescrizione Localizzativa del PAERP alla quale, si ricorda, va fatto riferimento per la perimetrazione dell'area.

Nella fattispecie sembra invece che la perimetrazione riportata nella Tavola del R.U. coincida con quella della Risorsa e del Giacimento dell'area Estrattiva (V. elaborato PAERP C.2.2. – Catalogo delle aree estrattive per Comune).

Non è necessario individuare entro l'area di cava “le Aree per la lavorazione degli inerti” e le “aree per deposito dei materiali”, che più opportunamente vanno precisate in sede di progetto e autorizzazione all'attività estrattiva e comunque in ogni caso è inammissibile prevedere entro l'area estrattiva un'area per “attività di produzione, lavorazione e deposito dei terricci “di cui all'art. 34 delle Norme generali del RU, normativa riconducibile ad aree produttive di tipo D (artigianale industriale) di cui al DM 1444/68, nella quale si prevedono anche interventi edificatori non compatibili con l'attività estrattiva quindi in contrasto con il PAERP. In Tal senso occorre stralciare tali perimetrazioni dalla tavola del RU.

Si ritiene inoltre che, nella stessa tavola C1 .07, vada eliminata la perimetrazione inerente l' “Area di cava naturalizzata o da rinaturalizzare“ in quanto dicitura fuorviante e non prevista dalla pianificazione di settore, che crea discrasie in relazione alla normativa inerente le cave dismesse e abbandonate.

3 – Prescrizione Localizzativa di Pian di Valle - Cod. PAERP 16 PM 2.

Va prevista nel R.U. la prescrizione localizzativa di Pian Di Valle, ubicata nelle vicinanze della sopra citata area estrattiva di Poggio Nardeci.

Nella Tav. C1. 07 del R.U. non è riportata alcuna perimetrazione di detta area di cava.

4 – Prescrizione Localizzativa di Valle Culaccia - Cod. PAERP 44 SG

Nella Tav. C1. 05 il perimetro dell'area di cava denominata Valle Culaccia è erroneamente indicato con riferimento alle carte delle risorse e dei giacimenti del PAERP e non alla Prescrizione Localizzativa (vedi quando detto al precedente punto 1). Occorre quindi rettificare la perimetrazione indicata.

5 – Cava dismessa abbandonata Pietramora Est – n. el. 138 (Tav. 12 ed elab. B5 del PAERP).

L'adeguamento al PAERP va effettuato anche con riferimento a tale previsione di Cava dismessa e abbandonata *potenzialmente recuperabile*, inserendo la relativa perimetrazione nella Tav. C1. 06. In proposito si fa presente che nel sito ove è ubicata nel PAERP tale area estrattiva dismessa è erroneamente previsto nella Tav. del RU un'“area per deposito e lavorazione terricci”della quale si chiede ovviamente lo stralcio per le motivazioni sopraesposte.

6- NTA

E' opportuno integrare le Norme generali del RU con un'apposita normativa riferita alle aree estrattive (sopra elencate), con riferimento a quanto indicato dalle NTA del PAERP ed in particolare dagli articoli *2 - Disciplina generale per la pianificazione delle attività estrattive* e *3 - Criteri per il ripristino ambientale delle cave dismesse*, con riferimento rispettivamente alle prescrizioni localizzative (Poggio Nardeci, Pian di Valle e Valle Culaccia) e alla cava dismessa e abbandonata di Pietramora Est.



Appare opportuno evidenziare in tal senso che non può ritenersi sufficiente quanto indicato, in modo generico e per alcuni aspetti inesatto, all'art. 33 – Attività estrattiva del R.U. adottato, che quindi va integralmente rielaborato.

Elaborati di VAS

Gli elaborati di VAS contengono una serie di misure da adottare ai fini della razionalizzazione e del risparmio dei consumi ma non riferisce circa la copertura dei nuovi fabbisogni idrici; infatti il Rapporto Ambientale della VAS, rimanda al Piano dell'ATO, le verifiche per la gestione dei quantitativi della risorsa idrica nei casi di nuove edificazioni previste nel R.U.

Per quanto sopra riportato si ritiene che, in ottemperanza dell'articolo 12, c.4 del norme PTC e dell'art. 22, c. 2, lett B) delle norme di PS, il RU debba contenere uno schema di bilancio idrico che consenta di valutare le esigenze di dotazioni idriche e quindi l'effettiva copertura del fabbisogno necessario per definire le condizioni di fattibilità e di sostenibilità delle nuove previsioni.

Si allega copia delle note della U.P. Aree Protette e Biodiversità prot. n.24488 del 11/02/2014 e prot. n.33303 del 25/02/2014.

Questo Ufficio rimane comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti e confronti in merito, anche ai fini di un rapporto reciproco di sinergia tra Enti nei principi di cui all'art.27 della L.R.T. n.1/2005.
Cordiali saluti

Il Responsabile Sviluppo del Territorio
e Energie Rinnovabili
Arch. Lucia Gracili

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto.

*Servizio Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili
U.P. Strumenti ed Atti Territoriali
Contatti:*

Il Responsabile Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili è l'Arch Lucia Gracili e-mail l.gracili@provincia.grosseto.it

Il Referente della U.P. Strumenti ed Atti Territoriali è Roberto Fommei – e-mail r.fommei@provincia.grosseto.it.

Gli atti sono a disposizione presso l'Ufficio competente: U.P. Strumenti ed Atti Territoriali, Via Cavour, 16 – Grosseto - Tel. 0564/484770/786 Fax 0564/20845, aperto al pubblico il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15,30 alle 17,00.



**PROVINCIA
di GROSSETO**

*Area
Pianificazione e Gestione Territoriale*

Strumenti e Atti 09/2013

Oggetto: Comune di Pitigliano – Regolamento Urbanistico – Adozione ai sensi dell'art.17 L.R.T. n.1/2005, procedura di V.A.S. art.25 L.R.T. n.10/2010 e aggiornamento Quadro Conoscitivo del P.S. approvato – Integrazione osservazioni e contributi.

Al Sindaco del Comune di Pitigliano
Piazza Garibaldi, 37
58017 Pitigliano

e, p.c. Alla Regione Toscana
Direzione Generale delle
Politiche Territoriali e Ambientali
Via di Novoli, n. 26
50127 Firenze

In riferimento alla ns. nota prot.47010 del 20/03/2014, si provvede ad un nuovo invio di copia delle note della U.P. Aree Protette e Biodiversità prot. n.24488 del 11/02/2014 e prot. n.33303 del 25/02/2014, in quanto si sono verificati degli errori nella precedente trasmissione PEC riguardanti tali allegati.

Questo Ufficio rimane comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti e confronti in merito, anche ai fini di un rapporto reciproco di sinergia tra Enti nei principi di cui all'art.27 della L.R.T. n.1/2005.
Cordiali saluti

Il Responsabile Sviluppo del Territorio
e Energie Rinnovabili
Arch. Lucia Gracili

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto.

Servizio Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili
U.P. Strumenti ed Atti Territoriali
Contatti:

Il Responsabile Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili è l'Arch Lucia Gracili e-mail l.gracili@provincia.grosseto.it

Il Referente della U.P. Strumenti ed Atti Territoriali è Roberto Fommei – e-mail r.fommei@provincia.grosseto.it.

Gli atti sono a disposizione presso l'Ufficio competente: U.P. Strumenti ed Atti Territoriali, Via Cavour, 16 – Grosseto - Tel. 0564/484770/786 Fax 0564/20845, aperto al pubblico il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15,30 alle 17,00.





**PROVINCIA
di GROSSETO**

Area
Sviluppo rurale e turismo
UP AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ

GROSSETO, 11.02.2014 PROT. N°24488

SPETT. Provincia di GROSSETO
Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili
ARCH. LUCIA GRACILI
SEDE

Oggetto: LRT 56/2000, LRT 10/2010, DPR 120/2003. Comune di Pitigliano (GR) – Adozione ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 1/2005 del Regolamento Urbanistico, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica nell'ambito del procedimento di V.A.S. ai sensi dell'art. 8 della L.R.T. n°10/2010. Parere dell'UP Aree Protette e Biodiversità sullo Studio di Incidenza.

A seguito della documentazione in oggetto, pervenuta con posta interna (prot. n° 14172 del 22.01.2014), questa UP rilascia il seguente parere.

La pianificazione comunale ammette alcuni interventi che vanno ad interessare il SIC/ZPS/SIR n°119 "Alto corso del Fiume Fiora". Per quanto concerne l'attività estrattiva, nello Studio in oggetto si rilevano aspetti contraddittori con l'accezione del toponimo "Culaccia" e, per quanto ne consegue, con gli atti di pianificazione e con l'analisi condotta nello stesso Studio. In tal senso, infatti, seguendo la recente revisione (2009) del PAERP, con "Valle Culaccia Nord" [codice BeSG del PAERP] si fa riferimento ad un sito posto nel comune di Manciano, per il quale lo Studio di Incidenza del Piano, redatto da questo Ente nell'ottobre 2009, ha espresso parere negativo (cfr pg. 168 - 170). Tale localizzazione, dunque, non ha aderenza giurisdizionale con il RU di Pitigliano anche per le possibili implicazioni (comunque esistenti) sul SIR/SIC/ZPS n°119 erroneamente traslate (cfr. pagina 168 dello Studio per il RU). Alla luce invece della localizzazione della cava individuata nel PAERP come "Valle Culaccia" [codice 44SG del PAERP] (cfr. pg. 101 del Rapporto Ambientale), comune di Pitigliano e all'interno del SIR/SIC/ZPS n°119, si ravvisa l'assenza del sito dal quadro riepilogativo nello Studio di Incidenza del Piano, dal quale discerne la necessità di richiedere chiarimenti anche per le problematiche determinate dalla trasposizione dei siti in narrativa ed in relazione a quanto contenuto dell'allegato A lettera n) del DGRT 454/2008.

Si resta in attesa di quanto richiesto.

UP Aree Protette e Biodiversità
Dr. Nat. Pietro Giovacchini
Dr. For. Paolo Stefanini

IL RESPONSABILE
U.P Aree Protette e Biodiversità
Dr For. Paolo Stefanini

pg

Il Dirigente è il Dott. Fabio Fabbri, il Responsabile del procedimento è il Dott. P. Stefanini tel. 0564/484581, il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica è il Dott. Pietro Giovacchini tel. 0564/484580, il fax dell'UP è 0564/484576. Gli atti sono a disposizione presso l'UP Aree Protette e Biodiversità, sito in via Trieste, 5 a Grosseto, aperto al pubblico il lunedì ed il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. www.maremmariservadinatura.it

*Maremma
Toscana*

Provincia di Grosseto - Sede centrale
Piazza Dante Alighieri, 35 58100 Grosseto - tel 0564 484111 - fax 0564 22385 - Cod. Fisc. 80000030538
www.provincia.grosseto.it - PEC provincia.grosseto@postacert.toscana.it

9/2013



**PROVINCIA
di GROSSETO**

Area

Sviluppo rurale e turismo

UP AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ

GROSSETO, 25.02.2014 PROT. N° 33303

SPETT. Provincia di GROSSETO
Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili
ARCH. LUCIA GRACILI
SEDE

Oggetto: LRT 56/2000, LRT 10/2010, DPR 120/2003. Comune di Pitigliano (GR) – Adozione ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 1/2005 del Regolamento Urbanistico, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica nell'ambito del procedimento di V.A.S. ai sensi dell'art. 8 della L.R.T. n°10/2010. Parere dell'UP Aree Protette e Biodiversità sullo Studio di Incidenza per estratti Norme Generali e Appendice B 5.

A seguito della documentazione in oggetto, pervenuta con prot. interno n° 28526 del 18.02.2014, questa UP rilascia il seguente parere.

Ad integrazione del precedente parere (cfr. prot. n°24488 del 11.02.2014), nel rispetto del DGRT 644/2004 e 454/2008, gli interventi pertinenti il SIR/SIC/ZPS n° 119 "Alto Corso del Fiume Fiora" (punto 4 pg. 63 – norme generali) dovranno seguire principi di gestione diversamente orientati.

Nello specifico, al capoverso 4, la vegetazione ripariale dovrà essere lasciata il più possibile ad uno stato conservativo; iaddove si imponga però una sua gestione, la disetaneità e rotazione rappresentano aspetti irrinunciabili, nel rispetto più generale delle Delibere Consiglio Regione Toscana n°155 del 1997 e n°1148 del 2002. Alla luce dei calendari riproduttivi, specialmente per uccelli, anfibi, rettili e micromammiferi che frequentano quel ecosistema, tali interventi di gestione non dovrebbero essere realizzati da aprile a agosto compresi. Al capoverso 8, per quanto questo si richiama ad un ampliamento dell'alveo del fiume Fiora, si dovrà al contrario operare per la conservazione o il ripristino del naturale ambito di alveo. Tale azione dovrà essere supportata dall'osservanza di norme in materia (cfr. LRT 48/94). Infine, si riconosce massima condivisione ai principi sostenuti nell'art. 10 punto 1 capoverso 7 (pg. 14)

UP Aree Protette e Biodiversità
Dr. Nat. Pietro Giovacchini
Dr. For. Paolo Stefanini

IL RESPONSABILE
U.P Aree Protette e Biodiversità
Dr Paolo Stefanini

pg
Il Dirigente è il Dott. Fabio Fabbri, il Responsabile del procedimento è il Dott. P. Stefanini tel. 0564/484581, il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica è il Dott. Pietro Giovacchini tel. 0564/484580, il fax dell'UP è 0564/484576. Gli atti sono a disposizione presso l'UP Aree Protette e Biodiversità, sito in via Trieste, 5 a Grosseto, aperto al pubblico il lunedì ed il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. www.maremmariservadinatura.it

*Maremma
Toscana*

Provincia di Grosseto - Sede centrale
Piazza Dante Alighieri, 35 (58100 Grosseto) - tel 0564 484111 - fax 0564 22385 - Cod. Fisc. 80000030538
www.provincia.grosseto.it - PEC provincia.grosseto@postacert.toscana.it



**PROVINCIA
di GROSSETO**

Area Pianificazione e Gestione Territoriale

Strumenti e Atti 09/2013

Oggetto: Comune di Pitigliano – Regolamento Urbanistico – Adozione ai sensi dell'art.17 L.R.T. n.1/2005, procedura di V.A.S. art.25 L.R.T. n.10/2010 e aggiornamento Quadro Conoscitivo del P.S. approvato – Integrazione osservazioni e contributi.

Al Sindaco del Comune di Pitigliano
Piazza Garibaldi, 37
58017 Pitigliano

e, p.c. Alla Regione Toscana
Direzione Generale delle
Politiche Territoriali e Ambientali
Via di Novoli, n. 26
50127 Firenze

Ad integrazione delle ns. precedenti note prot.47010 del 20/03/2014 e prot.48512 del 24/03/2014 si allega copia della nota prot.52341 del 31/03/2014 dell'Area Lavori e Servizi Pubblici.

Questo Ufficio rimane comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti e confronti in merito, anche ai fini di un rapporto reciproco di sinergia tra Enti nei principi di cui all'art.27 della L.R.T. n.1/2005.
Cordiali saluti

Il Responsabile Sviluppo del Territorio
e Energie Rinnovabili
Arch. Lucia Gracili

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto.

Servizio Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili

U.P. Strumenti ed Atti Territoriali

Contatti:

Il Responsabile Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili è l'Arch Lucia Gracili e-mail l.gracili@provincia.grosseto.it

Il Referente della U.P. Strumenti ed Atti Territoriali è Roberto Fommei – e-mail r.fommei@provincia.grosseto.it.

Gli atti sono a disposizione presso l'Ufficio competente: U.P. Strumenti ed Atti Territoriali, Via Cavour, 16 – Grosseto - Tel. 0564/484770/786 Fax 0564/20845, aperto al pubblico il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15,30 alle 17,00.



Provincia di Grosseto - Sede centrale

Piazza Dante Alighieri, 35 (58100 Grosseto) - tel 0564 484111 - fax 0564 22385 - Cod. Fisc. 80000030538

www.provincia.grosseto.it



**PROVINCIA
di GROSSETO**

*Area
Lavori e Servizi Pubblici*

Al Responsabile Sviluppo del Territorio
e Energie Rinnovabili
SEDE

OGGETTO: Comune di Pitigliano – Adozione ai sensi dell’art. 17 della LRT 1/2005 del regolamento Urbanistico.

In risposta alla nota prot. 27229 del 14/02/2014, con la quale si richiedono eventuali osservazioni al regolamento Urbanistico, si fa presente che nell’allegato A1 “Sistema di qualità” delle Norme Generali (pagina 21) vengono indicati interventi su strade provinciali (SP 127 Pantano) che determinano una modifica dell’assetto strutturale e classificativi della viabilità provinciale.

Si ricorda che la classificazione stradale deve rispettare le norme previste nel D.L.vo 285/92 “nuovo codice della strada” ed eventuali interventi di riclassificazione, nonché strutturali sono di competenza di questo ente, una volta valutata oltre che la fattibilità anche la necessità dell’intervento in relazione ai volumi di traffico che interessano tale arteria.

Per quanto concerne l’eventuale declassificazione del tratto interno urbano della SR 74, si comunica che può essere adottata esclusivamente con provvedimento della Regione Toscana, la quale, valutata la perdita delle caratteristiche di fruibilità può decidere, in accordo con gli enti territoriali, il passaggio del tratto interessato al Comune o alla Provincia.

Il Regolamento urbanistico presentato ha carattere di indirizzo generale e non può contenere interventi che dovranno essere adottati da altri enti senza aver con gli stessi concertato e pianificato la loro attuazione.

Con la presente si chiede di rivedere, alla luce delle sopra indicate osservazioni, la parte del Regolamento relativo agli interventi sulla rete stradale.

IL DIRIGENTE
Ing. Renzo Ricciardi

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. n. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto

Contatti – Area Lavori e Servizi Pubblici – Servizio Mobilità e Trasporti - Piazza dei Martiri d’Istia, 1 (GR) – tel 0564/484209 - fax 0564/23824 – e-mail t.romualdi@provincia.grosseto.it



Provincia di Grosseto - Sede centrale
Piazza Dante Alighieri, 35 (58100 Grosseto) - tel 0564 484111 - fax 0564 22385 - Cod. Fisc. 80000030538
www.provincia.grosseto.it - PEC provincia.grosseto@postacert.toscana.it